



COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ICI/IMU - INDIRIZZI PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO.

Il giorno ventotto GENNAIO 2015

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
SINDACO	BERTI Roberto	(X)	()
ASSESSORI	BUSIN Alberto	(X)	()
	CAMPO Maria Giulia	(X)	()
	CAROLLO Silvia	(X)	()
	POZZER Giuseppe	(X)	()
SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	(X)	()

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il contribuente (OMISSIS), C.F. (OMISSIS) è proprietario di due unità abitative immobiliari presenti in un unico fabbricato e che le due unità immobiliari sono accatastate separatamente, con l'attribuzione di due rendite catastali distinte, ma, di fatto, utilizzate come unica unità abitativa dai componenti del nucleo familiare ivi residenti;
- che il contribuente di cui sopra ha sempre versato l'I.C.I. e l'I.M.U. (per l'anno di imposta 2012), come unica abitazione principale, utilizzando come base imponibile la somma algebrica delle rendite risultanti in catasto e quindi applicando al risultato così ottenuto l'aliquota ridotta deliberata dal Comune e la detrazione spettante per l'abitazione principale;
- che l'Ufficio Tributi, in generale, ha fornito l'informazione, a vari soggetti richiedenti, che in base alla normativa I.C.I. e I.M.U. una sola unità immobiliare poteva essere considerata come "abitazione principale" con la conseguenza, nel caso di specie, di dover procedere con i dovuti accertamenti previsti;
- che sul caso è stato richiesto ed ottenuto apposito parere all'ANCITEL per poter verificare il corretto comportamento amministrativo da adottare;
- che la risposta al quesito è contrastante: i pareri delle Commissioni Tributarie e le sentenze della Cassazione, sono, nel complesso, favorevoli nel considerare "abitazione principale" anche due unità abitative catastalmente distinte ma contigue; allo stesso tempo, nella risposta, è indicato, come parere contrario, la vigente normativa I.M.U.; in particolare la Circolare MEF n. 3/2012, che chiarisce come "l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto";

CONSIDERATO:

- che la normativa I.C.I. non indica con esattezza il numero delle unità immobiliari che possono essere considerate "abitazione principale", anche se non vi è alcun riferimento all' "uso", ossia al fatto che possono essere utilizzate come abitazione principale due unità abitative distinte sebbene presenti in un unico fabbricato. L'art. 8 , comma 2, D.Lgs. n. 504/1992, dispone testualmente: "Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente";
- che la giurisprudenza in materia di I.C.I. sembra allineata nel considerare "abitazione principale" anche due unità abitative catastalmente distinte ma contigue
- che, invece, la normativa per l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) è chiara nel definire l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; in particolare la Circolare MEF n. 3/2012 chiarisce come "l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto";

RITENUTO nel caso di specie, esprimersi in indirizzo al Responsabile del Servizio per non operare con gli accertamenti I.C.I. per gli anni di imposta 2010 e 2011 previsti dalla normativa vigente stante la dubbia legittimità di tale procedimento, sorretta dalla costante giurisprudenza che si è pronunciata a favore dei contribuenti;

RITENUTO così operare in propria attuale interpretazione e come tale sorretta appunto dalla giurisprudenza di Cassazione;

PRESO E DATO ATTO che in materia di legittimità il Segretario Comunale riconosce come la casistica sia effettivamente di dubbia valutazione, stante le fonti contrastanti, così come riconosciuto anche da ANCI attraverso la risposta allo specifico quesito posto; riconosciute però, in materia, le posizioni giurisprudenziali esistenti e riferite alla specificità del caso per cui l'intervento posto in essere può essere legittimamente e coerentemente sostenuto in richiamo specificatamente, alla posizione della Cassazione, quale posizione più favorevole per i contribuenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e normative attinenti;

ASSUNTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. di esprimersi in indirizzo, per le motivazioni indicate nelle premesse, al Responsabile dell'Area Tecnica-Tributi, per:
 - a) non procedere, per la sola imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con attività di accertamento per la casistica generale riguardante due unità immobiliari che anche se accatastate separatamente dovranno essere considerate come unico fabbricato, classificandole come “abitazione principale” ;
 - b) procedere con l'attività di accertamento relativamente all'imposta municipale unica (I.M.U.) stante la normativa non suscettibile di alcun fraintendimento sul concetto di “abitazione principale”;
2. di trasmettere il provvedimento assunto al Responsabile dell'Area Tecnica-Tributi per quanto di competenza.

Ufficio Ragioneria

VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo

Ufficio /

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del Servizio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Generale

_____/_____

_____/_____

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio:

Zanè, li 09/02/2015

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____

e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA'**

Diventa esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE